

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2252

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2003

—————

Applicazione dell’IVA alle tariffe riguardanti l’erogazione di
gas metano per uso familiare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da anni si trascina irrisolta in Italia la questione dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunti (IVA) alle tariffe del gas metano per uso familiare e la loro diversificazione (tariffe T1 e T2) è percepita dai cittadini come discriminatoria e fonte di intollerabile ingiustizia poiché si impone di pagare l'IVA al 20 per cento sul complesso delle forniture erogate promiscuamente sia per riscaldamento delle abitazioni che per la cottura dei cibi ed il riscaldamento dell'acqua, nonostante che per questi ultimi due utilizzi l'IVA sia fissata al 10 per cento.

Un'altra annosa questione è rappresentata dalla «tassa sulla tassa» derivante dal fatto che la base imponibile per il calcolo dell'IVA si compone anche delle imposte, dei dazi, delle tasse e dei prelievi sul gas, escluso l'ammontare stesso dell'IVA. Non vi è dubbio che la «tassa sulla tassa» assume un carattere vessatorio ed ha come unica giustificazione - ciò vale anche per l'IVA al 20 per cento sul gas per i consumi familiari - la necessità di garantire l'incremento delle entrate fiscali.

Con il presente disegno di legge si vogliono affrontare queste due questioni con

la finalità di stabilire che l'IVA per i consumi per uso domestico del gas sia ridotta al 10 per cento e di abolire la «tassa sulla tassa».

Andare in questa direzione significa certamente alleviare i costi che gravano sui bilanci famigliari con misure di equità e, non di meno, favorire il ricorso all'uso domestico di combustibili non inquinanti e non soggetti, per gli approvvigionamenti, alle variazioni proprie dei costi dei prodotti petroliferi.

E se è vero che entrambe le questioni oggetto del presente disegno di legge derivano anche dall'applicazione di direttive comunitarie, ciò non toglie che l'iniziativa legislativa fornisca al Governo, se ne ha volontà politica, l'occasione per richiedere che la questione sia affrontata e risolta in sede comunitaria.

Si ritiene d'altra parte doveroso sottoporre all'attenzione del legislatore due questioni che da tempo sono oggetto - anche con animate proteste - di petizioni e iniziative di legge popolari a sostegno delle richieste di milioni di cittadini dei quali le associazioni dei consumatori, ma anche sindacati e enti locali, da tempo si rendono interpreti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-bis) Le imposte di produzione e di consumo nonché le addizionali regionali sulle cessioni di gas metano e di gas petrolio liquefatti per gli usi domestici indicati nella lettera 127-bis) della tabella A allegata al presente decreto».

b) alla Tabella A/III allegata il numero 127-bis è sostituito dal seguente:

«127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi, per produzione di acqua calda e per riscaldamento dell'abitazione; somministrazione, tramite rete di distribuzione, di gas di petrolio liquefatto per usi domestici di cottura cibi, per produzione di acqua calda e per riscaldamento dell'abitazione, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 e 20 chilogrammi in qualsiasi fase di commercializzazione».

